



A TUTTE LE AZIENDE CLIENTI

STUDIO NEGRI E ASSOCIATI

## Sommario

TITOLO 1 – LAVORI USURANTI. ....	1
TITOLO 2 – AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE .....	1
TITOLO 3 – OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEL DATORE DI LAVORO .....	2
TITOLO 4 – OPERATIVITÀ .....	3

### TITOLO 1 – Lavori usuranti e continuativo notturno – Obbligo di comunicazione da parte del datore di lavoro entro il prossimo 2 aprile 2024.

Con la presente si vuole fare promemoria relativo all'obbligo di comunicazione del datore di lavoro agli Enti preposti per Legge sulla comunicazione annuale dei Lavoratori dipendenti soggetti ai lavori usuranti e per l'esecuzione del lavoro notturno svolto in maniera continuativa o compreso in turni regolari periodici (art. 5, comma 1, D.Lgs. 67/2011).

Il 26 maggio 2011 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 67/2011 riguardante la disciplina sull'accesso anticipato alla pensione per gli addetti alle lavorazioni particolarmente usuranti, che ha attuato principalmente le deleghe del Collegato Lavoro (Legge 183/2010).

I principali aspetti della disciplina in materia di lavori usuranti riguardano:

1. l'ambito soggettivo di applicazione
2. i requisiti oggettivi
3. i benefici
4. le modalità di presentazione della domanda
5. **obblighi di comunicazione del datore di lavoro**

[Torna all'indice](#)

### TITOLO 2 – Ambito soggettivo di applicazione

Per lavori usuranti si intendono i lavori per il cui svolgimento è richiesto un impegno psicofisico particolarmente intenso e continuativo, condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee, in particolare si tratta di lavori svolti ( [D.Lgs. 67/2011, art. 1 – comma 1](#)):

- a) in spazi disagiati (art. 2 D.M. 19/05/1999) quali gallerie, cave o miniere, nei sotterranei, nei fondali, ad alte temperature (ad esempio addetti alle fonderie di fusione), in cassoni ad aria compressa e in spazi ristretti, asportazione di amianto e lavorazione del vetro cavo (ad esempio soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio);
- b) **da lavoratori notturni che prestano attività lavorativa a turni ed alternativamente svolgono:**
  - almeno 6 ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino:
    - a) per 78 notti all'anno per coloro che hanno maturato il requisito all'accesso anticipato alla pensione nel periodo compreso dal 01/07/2008 al 30/06/2009;



- b) per 64 notti per coloro che matureranno il requisito all'accesso anticipato alla pensione dopo il 01/07/2009;
- almeno 3 ore, nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per tutto l'anno;
- c) su linea a catena, con riferimento ai lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano alcune voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Lavori usuranti così come definite dall'INAIL) e impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato dalla misurazione di tempi di produzione, secondo i criteri previsti dall'art. 2100 c.c. - cottimo obbligatorio;
- d) di trasporto, svolte da conducenti di veicoli, di capienza complessiva di almeno nove posti, adibiti a servizio di trasporto pubblico collettivo. Verificare lavoro usuranti e guida dei camion

[Torna all'indice](#)

### TITOLO 3 – Obbligo di comunicazione del datore di lavoro

Il decreto legislativo introduce l'obbligo di due comunicazioni da parte del datore di lavoro in merito ai lavori usuranti, secondo le seguenti modalità:

1. esclusivamente per via telematica, alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali, **con periodicità annuale**, per l'esecuzione del lavoro notturno, svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, nel caso in cui occupi lavoratori notturni (vedi precedente paragrafo "ambito soggettivo di applicazione" al punto b);
2. alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali entro 30 giorni dall'inizio dei lavori svolti su linea a catena (vedi precedente paragrafo "ambito soggettivo di applicazione" al punto c).

L'omissione di ognuna delle comunicazioni di cui ai punti 1. e 2. è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro oltre la successiva diffida ad adempiere all'obbligo.

Il Ministero del Lavoro ha stabilito che la comunicazione in materia di esecuzione di lavoro notturno annuale, è da effettuarsi entro il **31 marzo** dell'anno successivo a quello di riferimento (per l'anno 2024 il termine slitta al 2 aprile 2024 per effetto delle festività Pasquali).

[Torna all'indice](#)

### TITOLO 4 – Operatività

Alle aziende che occupano dipendenti interessati dall'evento (ambito soggettivo) e **che volessero avvalersi del nostro studio per l'invio della comunicazione relativa al monitoraggio annuale siamo a richiedere :**

- elenco dei dipendenti interessati con riferimento anche ad eventuali lavoratori utilizzati nell'ambito di una somministrazione di lavoro;
- numero delle giornate interessate dal lavoro usurante di cui al punto b) del TITOLO 2 della presente circolare, o in alternativa dichiarazione di effettuazione di lavoro notturno per almeno 3 ore per tutto l'anno.

Le aziende che volessero adempiere direttamente all'invio della comunicazione, potranno farlo previo accreditamento al sistema direttamente sul sito "cliclavoro" con accesso tramite SPID, compilare ed inviare il modello LAV US on line.

Rimanendo a disposizione per ulteriori necessità porgiamo distinti saluti.

Il Settore Lavoro & Previdenza di Studio Negri e Associati